

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012

342/2012/R/EEL

INTERVENTO URGENTE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SBILANCIAMENTI DI ENERGIA ELETTRICA E AVVIO DI UN'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA IN MERITO ALLE DINAMICHE DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA IN SARDEGNA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 2/09, nonché per dare impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzare le funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2010, VIS 93/11;
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 e sue successive modificazioni e integrazioni, adottato dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento sul territorio nazionale (di seguito: il Codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- il prezzo di sbilanciamento applicato agli sbilanciamenti effettivi positivi o negativi delle unità di consumo localizzate in una specifica zona è funzione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale definito ai sensi del comma 39.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06);
- il prezzo di sbilanciamento applicato agli sbilanciamenti effettivi positivi o negativi delle unità di consumo in ciascuna ora in cui lo sbilanciamento aggregato zonale risulti positivo è pari al valore minimo tra:

- il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, nella medesima ora, nella macrozona cui l'unità di consumo appartiene (comma 40.3, lettera a), punto i)) e
- il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP) nella medesima ora, nella zona in cui è localizzata l'unità di consumo (comma 40.3, lettera a), punto ii));
- il prezzo di sbilanciamento applicato agli sbilanciamenti effettivi positivi o negativi delle unità di consumo in ciascuna ora in cui lo sbilanciamento aggregato zonale risulti negativo è pari al valore massimo tra:
 - il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel MSD ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, nella medesima ora, nella macrozona cui l'unità di consumo appartiene (comma 40.3, lettera b), punto i)) e
 - il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel MGP nella medesima ora, nella zona in cui è localizzata l'unità di consumo (comma 40.3, lettera b), punto ii));
- con riferimento alla zona Sardegna, nel corso del 2012 si è registrata una pressoché sistematica e consistente differenza positiva fra l'energia programmata in prelievo in esito al MGP dall'insieme degli utenti di dispacciamento in prelievo e l'energia misurata in prelievo afferente ai medesimi utenti; tale differenza rappresenta un sistematico sbilanciamento effettivo positivo dell'insieme delle unità di consumo localizzate in Sardegna nella disponibilità dei predetti utenti e, in ragione della sua consistenza e costanza, è difficilmente ascrivibile a inevitabili errori nella programmazioni dei consumi;
- il prezzo di sbilanciamento applicato da Terna per la Sardegna nel medesimo periodo ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi delle unità di consumo è stato quasi sistematicamente quello di cui al comma 40.3, lettera b), della deliberazione 111/06, ossia il prezzo di sbilanciamento da applicarsi nei casi in cui il segno dello sbilanciamento aggregato zonale risulti negativo;
- come emerso in alcuni accertamenti preliminari, il prezzo di sbilanciamento applicato alle unità di consumo è determinato da Terna considerando anche i prezzi e le quantità relativi all'utilizzo della riserva secondaria, la cui entità dipende al limite solo parzialmente dalla dimensione e dal segno dello sbilanciamento aggregato del sistema elettrico nella macrozona;
- alcuni operatori potrebbero aver tratto indebito vantaggio dalla determinazione del prezzo di sbilanciamento - effettuata tenendo conto di offerte presentate nel MSD la cui selezione ha carattere di, anche parziale, sistematicità ed è indipendente dal segno e dall'entità dello sbilanciamento effettivo del sistema - attraverso la presentazione di programmi di prelievo strutturalmente e sensibilmente più elevati rispetto alle corrispondenti ragionevoli previsioni di prelievo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica è finalizzato a consentire la contestuale esecuzione fisica, in ciascuna ora, dei contratti di compravendita (conclusi nella c.d. borsa elettrica o al di fuori di essa) in condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale; a tal fine, la regolazione del dispacciamento

(deliberazione 111/06) ha ad oggetto, da un lato, le modalità con cui Terna si approvvigiona delle necessarie risorse (al fine di porre rimedio in tempo reale alle situazioni di congestione e di sbilanciamento tra energia programmata ed energia effettivamente utilizzata dagli utenti), dall'altro lato, le condizioni di erogazione del servizio di dispacciamento in senso stretto, nell'ambito del quale:

- ogni utente del dispacciamento è tenuto a formulare programmi vincolanti dell'energia che si impegna a immettere e/o prelevare in/dalla rete in ciascuna ora;
- Terna si impegna a porre rimedio in tempo reale alle situazioni di sbilanciamento conseguenti al mancato rispetto dei programmi (cedendo/acquistando l'energia eccedentaria effettivamente immessa/prelevata dall'utente rispetto a tali programmi) e ad applicare (per l'energia così ceduta/acquistata) appositi corrispettivi di sbilanciamento, che riflettano il costo sostenuto da Terna per gli interventi di bilanciamento e per l'acquisto delle necessarie risorse;
- nel quadro sopra tracciato i corrispettivi di sbilanciamento perseguono la finalità di incentivare gli utenti del dispacciamento (mediante adeguati segnali di prezzo) a effettuare una corretta programmazione delle immissioni e dei prelievi delle rispettive unità di produzione e di consumo in maniera tale da limitare l'entità degli sbilanciamenti;
- il perseguimento di tale finalità richiede che nella determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale e del prezzo degli sbilanciamenti effettivi siano considerate le offerte accettate per il solo servizio di bilanciamento, come definito dal capitolo 4 del Codice di Rete, nei limiti in cui dipendano dallo sbilanciamento del sistema elettrico nella macrozona in cui le unità di consumo sono localizzate;
- per quanto sopra richiamato, inoltre, l'attività di programmazione dei prelievi a livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili costituisce un uso parassitario e indebito del servizio di dispacciamento, contrario: (i) ai criteri di correttezza e diligenza specifica richiesta nell'adempimento degli obblighi in tema di programmazione; (ii) alle stesse finalità dell'istituto dei corrispettivi di sbilanciamento; (iii) alle fondamentali esigenze di sicurezza sottese al servizio di dispacciamento;
- tale attività potrebbe inoltre avere causato un significativo e improprio incremento dei costi sostenuti da Terna per la regolazione degli sbilanciamenti che non trova giustificazione nelle reali condizioni di esercizio del sistema elettrico in Sardegna.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare misure volte a evitare con effetto immediato le condotte sopra descritte, le quali stanno comportando costi e rischi per il sistema elettrico, specie in termini di esercizio in sicurezza del sistema stesso; il predetto intervento abbia pertanto carattere di straordinaria urgenza e debba quindi essere emanato senza previa consultazione, ai sensi del comma 4.4 della deliberazione GOP 46/09;
- al fine di cui al precedente punto, sia necessario prevedere che Terna, con effetto sui prezzi di sbilanciamento non ancora pubblicati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, calcoli:
 - i prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 escludendo dalla ponderazione le quantità, ed i relativi prezzi, afferenti l'utilizzo della riserva secondaria;

- i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento in maniera tale da evitare che le unità abilitate possano trarre profitto dalla mancata erogazione di riserva secondaria di potenza;
- sia a tal fine necessario che Terna proceda alla revisione del capitolo 7 del Codice di Rete avendo cura di specificare dettagliatamente le formule di calcolo di ciascun corrispettivo di dispacciamento, ivi inclusi i corrispettivi di sbilanciamento effettivo;
- sia, inoltre, opportuno che Terna predisponga e trasmetta all’Autorità entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento una nuova proposta di regolazione degli sbilanciamenti effettivi finalizzata alla corretta attribuzione dei costi e dei benefici causati al sistema elettrico nonché alla prevenzione di condotte speculative degli utenti del dispacciamento e che, in particolare, tale proposta preveda che:
 - il segno dello sbilanciamento aggregato zonale di cui al comma 39.1 sia determinato escludendo le quantità relative alle offerte accettate la cui dimensione sia – eventualmente pro quota - indipendente dallo sbilanciamento del sistema elettrico nella macrozona;
 - i prezzi di sbilanciamento di cui all’articolo 40 siano determinati escludendo dalla ponderazione sia le quantità, ed i relativi prezzi, afferenti l’utilizzo della riserva secondaria sia quelle relative alle offerte accettate la cui dimensione sia – eventualmente pro quota - indipendente dallo sbilanciamento del sistema elettrico nella macrozona;
 - i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento siano ridefiniti in maniera tale da evitare che le unità abilitate possano trarre profitto dalla mancata erogazione di riserva secondaria di potenza.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario avviare un’indagine conoscitiva finalizzata, da un lato, all’accertamento di eventuali condotte speculative da parte di uno o più utenti del dispacciamento, a partire da quelli che acquistano i volumi maggiori sul MGP, nonché delle relative responsabilità ai sensi della normativa e della regolazione vigente e, dall’altro, all’identificazione di una più efficiente e più efficace - anche rispetto alla prevenzione delle suddette condotte speculative - metodologia di regolazione degli sbilanciamenti effettivi, anche tramite il riesame degli effetti dei vigenti sistemi di perequazione degli oneri di dispacciamento su base nazionale

DELIBERA

1. di prescrivere a Terna di calcolare, con effetto sui prezzi di sbilanciamento non ancora pubblicati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento:
 - i prezzi di sbilanciamento di cui all’articolo 40 della deliberazione 111/06 escludendo dalla ponderazione le quantità, ed i relativi prezzi, afferenti l’utilizzo della riserva secondaria;
 - i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento in maniera tale da evitare che le unità abilitate possano trarre profitto dalla mancata erogazione di riserva secondaria di potenza;

2. di prevedere che Terna, nell'adempimento dell'obbligo di cui al precedente punto 1, proceda alla revisione del capitolo 7 del Codice di Rete avendo cura di specificare dettagliatamente le formule di calcolo di ciascun corrispettivo di dispacciamento, ivi inclusi i corrispettivi di sbilanciamento effettivo;
3. di prescrivere altresì che Terna predisponga e trasmetta all'Autorità, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una nuova proposta di regolazione degli sbilanciamenti effettivi, finalizzata alla corretta attribuzione dei costi e dei benefici causati al sistema elettrico nonché alla prevenzione di condotte speculative degli utenti del dispacciamento e che, in particolare, tale proposta preveda che:
 - il segno dello sbilanciamento aggregato zonale di cui al comma 39.1 della deliberazione 111/06 sia determinato escludendo le quantità relative alle offerte accettate la cui dimensione sia – eventualmente pro quota - indipendente dallo sbilanciamento del sistema elettrico nella macrozona;
 - i prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione 111/06 siano determinati escludendo dalla ponderazione sia le quantità, ed i relativi prezzi, afferenti l'utilizzo della riserva secondaria sia quelle relative alle offerte accettate la cui dimensione sia – eventualmente pro quota - indipendente dallo sbilanciamento del sistema elettrico nella macrozona;
 - i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento siano ridefiniti in maniera tale da evitare che le unità abilitate possano trarre profitto dalla mancata erogazione di riserva secondaria di potenza;
4. di avviare un'istruttoria conoscitiva finalizzata, da un lato, all'accertamento di eventuali condotte speculative da parte di uno o più utenti del dispacciamento, a partire da quelli che acquistano i volumi maggiori sul MGP, nonché delle relative responsabilità ai sensi della normativa e della regolazione vigente e, dall'altro, all'identificazione di una più efficiente e più efficace - anche rispetto alla prevenzione delle suddette condotte speculative - metodologia di regolazione degli sbilanciamenti effettivi, anche tramite il riesame degli effetti dei vigenti sistemi di perequazione degli oneri di dispacciamento su base nazionale;
5. di attribuire al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità la responsabilità della gestione dell'istruttoria conoscitiva di cui al punto 4;
6. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva, di cui al punto 4, si concluda entro il 31 dicembre 2012;
7. di trasmettere tempestivamente il presente provvedimento a Terna;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni